

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1 (Sede delle riunioni)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella sala consiliare del Comune.
 2. Il Consiglio, per determinazione del Sindaco o su decisione del Consiglio stesso, può riunirsi in altra sede idonea per speciali esigenze o per motivi di opportunità.
 3. Il Consiglio Comunale può svolgere le proprie sedute avvalendosi della videoconferenza o della teleconferenza/audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione e votare simultaneamente gli argomenti all'ordine del giorno.
- Le adunanze alla quale intervengono componenti della stessa in videoconferenza o teleconferenza/audioconferenza, si intendono svolte nella sede municipale.

Art. 2 (Esposizione delle bandiere)

1. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno della sede comunale e per tutta la durata delle riunioni medesime, le bandiere della Repubblica Italiana, della Regione Veneto e dell'Unione Europea, secondo le vigenti disposizioni di legge.

TITOLO II (PRESIDENTE, GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI)

Art. 3 (Presidente del Consiglio)

1. La presidenza del Consiglio spetta al Sindaco o, in sua assenza, al Vicesindaco, o, in assenza anche di quest'ultimo, agli Assessori in carica che siano anche Consiglieri comunali, in ordine decrescente di età. Qualora nessuno degli assessori sia componente del consiglio la presidenza spetta al consigliere anziano.
 2. Il Presidente del Consiglio ha tutti i poteri previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.
 3. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come personali dal Regolamento UE n. 679/2016, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la registrazione a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
- Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo - nel caso di diffusione delle registrazioni non in diretta - il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate
4. Il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta circa l'esistenza di apparecchiature atte alla registrazione e diffusione dei lavori del Consiglio Comunale, eventualmente anche attraverso l'avviso di convocazione.
- Ai fini della conoscenza da parte del pubblico, l'Amministrazione affigge specifici avvisi e cartelli informativi all'ingresso della sala

Art. 4

(Gruppi consiliari)

1. I gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri comunali mediante dichiarazione scritta. Tale dichiarazione dovrà essere resa entro il primo Consiglio successivo a quello della convalida degli eletti.
2. Per la costituzione di un gruppo è necessaria l'adesione allo stesso di almeno due Consiglieri. Il gruppo può essere formato da un solo Consigliere se unico eletto in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. I Consiglieri che non rendono la dichiarazione di appartenenza o che, comunque, non intendano o non possano far parte di un gruppo formato ai sensi del precedente comma 2, compongono il gruppo misto, il quale costituisce gruppo ad ogni effetto di legge e di regolamento. Il gruppo misto può essere formato anche da un solo Consigliere.
4. Il Consigliere che, nel corso del mandato, intende passare ad un gruppo diverso deve, durante una seduta consiliare, presentare una richiesta scritta di adesione. Il passaggio è subordinato all'accettazione della richiesta da parte della maggioranza dei componenti del gruppo cui si intende aderire, prevalendo il voto del capogruppo in caso di parità. L'accettazione o il rifiuto saranno comunicati dal capogruppo all'inizio della seduta successiva del Consiglio.

Art. 5

(Capigruppo consiliari)

1. I gruppi consiliari eleggono un capogruppo mediante dichiarazione scritta da comunicare al Sindaco.
2. In difetto della comunicazione è considerato capogruppo, ad ogni effetto di legge e di regolamento, il Consigliere anziano del gruppo stesso, con esclusione dei componenti di Giunta.
3. I gruppi possono designare un vice capogruppo.
4. La presidenza del gruppo misto, in caso di mancanza di accordo tra i componenti, è assunta dal Consigliere anziano del gruppo stesso.
5. I capigruppo esercitano i compiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 6

(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio comunale può istituire all'inizio di ogni mandato amministrativo proprie commissioni permanenti, la cui composizione e il cui funzionamento sono stabiliti dal presente regolamento.
2. Spettano alle commissioni consiliari permanenti funzioni istruttorie, consultive, propositive sugli argomenti che vengono assegnati alle medesime dal Consiglio o dalla Giunta, in ragione della loro specifica competenza.
3. Le commissioni consiliari svolgono la loro attività nel termine assegnato, salva facoltà di richiedere una proroga per motivate ragioni.

Art. 7

(Composizione delle commissioni consiliari permanenti)

1. Ciascuna commissione consiliare permanente è composta da tre Consiglieri comunali, almeno uno dei quali designati dalle minoranze. Il Sindaco non può fare parte delle commissioni consiliari. La nomina ha luogo con deliberazione del Consiglio comunale con voto limitato ad uno.
2. La designazione dei componenti delle commissioni consiliari permanenti da parte dei capigruppo avviene, all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio; la conseguente deliberazione di nomina da parte del Consiglio è adottata nella prima seduta successiva all'ultima designazione.
3. Qualora si renda necessario sostituire componenti di commissioni, per dimissioni o altra causa, la designazione del nuovo componente deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi della causa medesima e, nella prima seduta successiva alla designazione, il Consiglio provvede alla surroga.
4. Le dimissioni da componente di commissione sono presentate per iscritto al Sindaco, sono comunicate al rispettivo capogruppo e divengono irrevocabili alla data di assunzione al

protocollo dell'ente.

Art. 8

(Funzionamento delle commissioni permanenti)

1. La prima seduta delle commissioni permanenti è convocata dal Sindaco.
2. Ciascuna commissione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente ed un Vicepresidente. La presidenza delle Commissioni aventi funzione di indagine e controllo, ove costituite, spetta al componente nominato dalla minoranza.
3. Il Presidente convoca e presiede la commissione assicurandone il buon andamento dei lavori.
4. La convocazione è fatta con le stesse modalità di convocazione del consiglio comunale. La convocazione è fatta anche su richiesta del Sindaco o di almeno un componente; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni dalla richiesta.
5. L'avviso della convocazione con l'ordine del giorno è affisso all'albo pretorio on line ed è inviato al Sindaco.
6. Le sedute delle commissioni sono valide quando siano presenti la maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti.
7. Svolge le funzioni di segretario uno dei suoi componenti designato dal Presidente, oppure il segretario comunale o uno dei dipendenti dell'ente designato dal Segretario Comunale. Il segretario, qualora richiesto, ha il compito di redigere il verbale della commissione.
8. Il Presidente della commissione o altro componente comunica al Sindaco i nominativi dei commissari assenti ingiustificati per tre sedute consecutive. Il Sindaco, nella prima seduta successiva, ne dà comunicazione al Consiglio, il quale si pronuncia sulla decadenza. La decadenza deve essere comunque preventivamente contestata agli interessati i quali hanno dieci giorni di tempo per far pervenire le loro eventuali osservazioni.

Art. 9

(Poteri delle commissioni permanenti)

1. Le commissioni possono chiedere, tramite il Sindaco, l'audizione di chi sia in grado di fornire utili elementi conoscitivi. I dipendenti comunali e i rappresentanti del Comune presso enti, istituti, aziende o altre istituzioni hanno l'obbligo di fornire, se richiesti dalla commissione, ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.

Art. 10

(Commissioni consiliari temporanee)

1. Le commissioni consiliari temporanee sono istituite per i compiti e con le modalità stabilite dalla deliberazione istitutiva, in modo da assicurare comunque la rappresentanza della minoranza.
2. Quando non sia altrimenti stabilito nella deliberazione istitutiva, alle commissioni temporanee si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le commissioni permanenti.

Art. 11

(Commissioni di indagine)

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, su proposta del Sindaco o di almeno tre Consiglieri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Nella deliberazione istitutiva vanno determinati l'oggetto, l'ambito ed il termine di conclusione dei lavori.
2. Le commissioni di indagine possono accedere, senza limitazione alcuna, agli atti e documenti oggetto dell'indagine e hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende, o istituzioni, la cui attività sia sottoposta ad indagine. Presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva al loro deposito.
3. Ogni commissione di indagine è composta da tre consiglieri, di cui due designati dalla maggioranza e uno dalla minoranza.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

TITOLO III

(SEDUTE, SESSIONI, CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO)

Art. 12

(Sedute pubbliche)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.
2. Il pubblico assiste alle sedute pubbliche nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare in qualunque modo, verbale o tramite manifesti, striscioni o simili, approvazione o disapprovazione.
3. Il Presidente sospende la seduta e ordina l'allontanamento di chiunque turbi l'ordine.
4. Il Presidente, durante le sedute del Consiglio comunale, mantiene l'ordine, fa osservare il presente regolamento, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni.
5. Spetta al Presidente richiamare i Consiglieri che, con il loro contegno, turbano l'ordine della seduta.
6. Dopo ripetuti richiami, il Presidente può proporre all'assemblea di metter ai voti, per alzata di mano e senza discussione, l'esclusione dall'aula, per tutto il resto della seduta, del Consigliere richiamato il quale ha facoltà di spiegare le ragioni del suo comportamento.
7. Qualora il Consigliere non abbandoni l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà al personale di polizia presente le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

Art. 13

(Sedute segrete)

1. Le sedute del Consiglio sono segrete nei casi in cui la pubblicità possa risultare di nocimento al diritto alla riservatezza o ad altri interessi giuridicamente rilevanti e quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza, o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle capacità professionali di persone.
2. La segretezza dei lavori consiliari di norma dovrà risultare dall'ordine del giorno.
3. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente di proporre il passaggio da seduta pubblica a seduta segreta, qualora ritenga che la pubblicità possa far sorgere un evento pregiudizievole. Sulla proposta il Consiglio delibera senza discussione.

Art. 14

(Intervento di persone non facenti parte del Consiglio)

1. Il Presidente può ammettere a illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno consulenti, esperti o altri soggetti esterni al Consiglio.

Art. 15

(Partecipazione alle sedute)

1. I Consiglieri che non possono partecipare alle sedute consiliari devono darne comunicazione scritta, con ciò ritenendosi anche la posta elettronica o breve messaggio "sms", indicando le ragioni dell'assenza.
2. In mancanza della comunicazione di cui sopra, l'assenza è ritenuta ingiustificata.
3. I Consiglieri comunali che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti con apposita deliberazione. La decadenza deve essere in ogni caso preventivamente contestata dal Sindaco agli interessati, i quali hanno dieci giorni di tempo per far pervenire le loro eventuali osservazioni. Il Sindaco inserisce la dichiarazione di decadenza nella prima seduta successiva alla scadenza del suddetto termine. Il Consiglio comunale, se ritiene prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, dispone a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza. In tal caso si procede alla surrogazione del Consigliere decaduto.

Art. 16

(Decisioni del Presidente del Consiglio)

1. Contro ogni decisione del Presidente circa l'ordine e la disciplina della seduta, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio che decide seduta stante e senza discussione.

Art. 17
(Validità delle sedute)

1. In prima convocazione, il Consiglio non può deliberare se non interviene alla seduta almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati, salvo i casi in cui sia prevista espressamente dalla legge una diversa maggioranza.
2. Qualora una seduta venga dichiarata deserta, il Consiglio deve essere nuovamente convocato con le forme e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 23. Tuttavia, il giorno della seconda convocazione può anche risultare dall'avviso di prima convocazione e, in tal caso, non è necessario rinnovare l'avviso di convocazione.
3. Per la validità delle adunanze di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.

Art. 18
(Verifica del numero legale)

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Sindaco fa procedere da parte del segretario all'appello nominale.
2. Qualora entro 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione i Consiglieri presenti in aula non risultino in numero legale per la validità dell'adunanza, il Presidente la dichiara deserta e ne fa dare atto nel processo verbale.

Art. 19
(Apertura della seduta e nomina degli scrutatori)

1. Qualora i Consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Sindaco dichiara aperta la medesima.
2. Ove necessario, il Presidente nomina tre scrutatori fra i Consiglieri presenti, di cui uno almeno appartenente alla minoranza, che assistono il Presidente nello spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Art. 20
(Uscita dei Consiglieri dall'aula)

1. I Consiglieri che si assentano dall'aula, definitivamente o temporaneamente, devono segnalarlo al segretario perché ne prenda nota.
2. Nel corso della seduta il Presidente non è più obbligato a verificare la presenza del numero legale dei Consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 34.

Art. 21
(Sessioni)

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e d'urgenza, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

Art. 22
(Calendario dei lavori e ordine del giorno)

1. Al fine di programmare lo svolgimento dei lavori, il Sindaco predispone l'elenco delle proposte di deliberazione, delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni, delle istanze, delle petizioni, nonché degli altri oggetti che debbano essere dibattuti dal Consiglio.

Art. 23
(Convocazione del Consiglio)

1. Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il Sindaco comunica la convocazione del consiglio comunale a mezzo di posta elettronica ordinaria o di breve messaggio "sms" sul telefono.
2. L'avviso di convocazione completo dell'ordine del giorno, a disposizione dei consiglieri e di chiunque vi abbia interesse, è pubblicato sul sito internet del comune. L'avviso di convocazione indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
3. I Consiglieri dichiarano l'indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica, e il numero o i numeri di telefono per il messaggio "sms", dove ricevere la convocazione. A tal fine, i Consiglieri sottoscrivono l'accordo il cui schema è allegato al presente Regolamento.
4. Ai Consiglieri, che dispongono di posta elettronica, sono inviati la convocazione e l'ordine del giorno nonché, quando disponibili, le proposte di deliberazione in formato digitale. I Consiglieri

che non dispongono di una casella di posta elettronica, ricevuto il messaggio "sms", possono verificare l'ordine del giorno sul sito internet del comune, ovvero visionare la convocazione e i documenti presso la segreteria comunale.

5. Quando per motivi tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei Consiglieri.

6. Ogni qualvolta, nel presente Regolamento si usi l'espressione "consegna/notificazione dell'avviso di convocazione" si deve sempre intendere la stessa quale sinonimo di "trasmissione dell'avviso convocazione".

7. L'avviso, in caso di sessione ordinaria deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima e, in caso di sessione d'urgenza, almeno ventiquattro ore libere prima della data fissata per la riunione.

8. In quest'ultimo caso, se la maggioranza dei Consiglieri lo richiede, ogni singola deliberazione può essere rinviata al giorno seguente. Altrettanto vale per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

9. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, corredata dalla relativa proposta di deliberazione. In tale caso, l'adunanza deve aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Art. 24

(Deposito dei documenti relativi all'ordine del giorno)

1. Le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno del consiglio sono depositati presso la segreteria generale almeno due giorni interi, esclusi i festivi, prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta, corredata dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti, salvi i casi di convocazione d'urgenza.

2. Gli schemi di bilancio e rendiconto, con relativi allegati e documenti, sono depositati nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 25

(Deposito delle Proposte e degli Emendamenti)

1. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria generale almeno 24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta, o, nel caso in cui il giorno precedente la seduta sia festivo, entro le 12 del giorno della prima seduta programmata nell'ordine del giorno. Qualora il consiglio sia convocato in via d'urgenza, o comunque se il deposito della proposta è avvenuto tra le 48 ore e le 24 ore prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta, gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria generale almeno sei ore prima dell'inizio della seduta stessa.

2. In deroga a quanto stabilito al comma uno, durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto, depositandoli sul banco del presidente, emendamenti alle proposte di deliberazione qualora essi, non comportando un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate, siano preordinati a rettifiche formali del testo o a modificazioni di lieve entità, e il segretario esprime i pareri di legge.

3. Eventuali emendamenti a emendamenti presentati prima dell'inizio della seduta o durante la discussione sono posti in votazione solo se il presidente lo consenta ed il segretario comunale esprima i pareri di legge.

4. I commi 2, 3 e 4 non si applicano ad emendamenti a testi diversi dalle proposte di deliberazione, che possono sempre essere presentati nel corso della discussione.

TITOLO IV

(INIZIATIVA, DISCUSSIONE, VOTAZIONE DELLE PROPOSTE)

Art. 26

(Iniziativa delle proposte di deliberazione)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione compete al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri. Il

bilancio annuale e pluriennale e il conto consuntivo sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

Art. 27

(Ordine di trattazione degli argomenti)

1. La seduta inizia con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato con votazione a scrutinio palese.
2. La trattazione degli argomenti procede secondo l'ordine del giorno e non è possibile la discussione o il voto su argomenti non compresi in esso, salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
3. Il Sindaco può sempre proporre al Consiglio che l'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei presenti non si oppone, si ritiene accettata.
4. La modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti può essere richiesta anche da tre Consiglieri, o da un capogruppo, e in questo caso è sottoposta al voto del Consiglio. La richiesta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio, previa unanime votazione favorevole dei presenti, può discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno solo quando si verificano le seguenti condizioni:
 - siano relativi a fatti di rilevante interesse per la comunità sopravvenuti all'invio dell'ordine del giorno e non sia stato possibile integrare lo stesso in via d'urgenza;
 - la discussione non dia luogo a deliberazione che impegni il bilancio o incida sull'attività e la disciplina dei servizi del Comune.
6. La discussione degli argomenti di cui al precedente comma 5) può essere richiesta da ciascun Consigliere all'inizio della seduta. Il Consiglio decide sentito il proponente e un Consigliere per ogni gruppo.

Art. 28

(Illustrazione delle proposte di deliberazione)

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta o dei Consiglieri sono illustrate dal proponente o sono date per lette.
2. Ogni altro oggetto iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal Sindaco o dall'Assessore competente, che esprime l'avviso della Giunta sulla questione.
3. Il testo in discussione è quello presentato dal proponente.

Art. 29

(Modalità e durata degli interventi)

1. Il Consigliere parla dal proprio banco rivolgendosi all'intero Consiglio.
2. Nessuno può interloquire mentre altri hanno la parola, né è permesso interrompere l'oratore.
3. I Consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto della discussione. I Consiglieri evitano di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e sono in ogni caso responsabili di eventuali violazioni alla riservatezza occorse nei loro interventi.
4. Quando il Presidente abbia richiamato per due volte all'ordine un Consigliere per violazione delle norme regolamentari e questi non tenga conto del richiamo, il Presidente può togliere la parola.
5. Ciascun Consigliere, nella discussione di ogni argomento, può intervenire al massimo solo due volte, per il tempo di dieci minuti ogni volta, chiedendo la parola al Presidente, che la concede secondo l'ordine delle richieste.
6. La replica del Sindaco e degli Assessori avviene alla fine della discussione e prima delle dichiarazioni di voto.

Art. 30

(Mozione d'ordine e fatto personale)

1. A ciascun Consigliere è consentito intervenire per mozione d'ordine, al fine di richiamare il Consiglio al rispetto della legge o del regolamento.
2. Il Consigliere che chieda di intervenire per mozione d'ordine ha diritto di avere per primo la parola.
3. A ciascun Consigliere è consentito altresì intervenire per fatto personale, allorché egli si ritenga

attaccato per la sua condotta o gli vengano attribuite affermazioni diverse da quelle espresse.
4. Per fatto personale e nel merito della mozione d'ordine, è comunque consentito ai Consiglieri di intervenire per un tempo massimo di cinque minuti.

Art. 31

(Questione pregiudiziale e domanda sospensiva)

1. La questione pregiudiziale, cioè quella per cui un dato argomento non debba essere discusso perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto o mancano i presupposti formali e procedurali, e la questione sospensiva, cioè quella per cui la discussione debba essere rinviata al verificarsi di determinate condizioni, possono essere presentate da ciascun Consigliere dopo l'introduzione dell'argomento.
2. Sulle domande e proposte di cui sopra decide il Consiglio senza discussione.

Art. 32

(Sospensione della seduta)

1. Il Sindaco o un capogruppo possono proporre, motivandolo, che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente. Sulla proposta decide il Consiglio a maggioranza senza discussione.

Art. 33

(Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto)

1. Quando si è esaurita la serie degli interventi dei Consiglieri che hanno chiesto di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione. La chiusura della discussione può essere dichiarata anche quando, intervenuto almeno un Consigliere per gruppo, le ulteriori richieste di intervento abbiano carattere pretestuoso o dilatorio.
2. Gli interventi per dichiarazioni di voto possono essere svolti da ciascun capogruppo per la durata massima di cinque minuti. Identico tempo è concesso a ciascun Consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa dal proprio capogruppo.

Art. 34

(Mancanza del numero legale)

1. Qualora il numero dei presenti ad una votazione sia inferiore a quello necessario a rendere valida la votazione stessa, il Presidente, dopo non oltre quindici minuti di sospensione della seduta, verifica se si sia ricostituito il numero, riprendendo la seduta. In caso contrario dichiara chiusa la seduta.

Art. 35

(Ordine delle votazioni)

1. Le votazioni su ciascun argomento posto all'ordine del giorno hanno luogo nel seguente ordine:
 - a) questione pregiudiziale;
 - b) questione sospensiva;
 - c) richiesta di votazione per parti;
 - d) emendamenti, con precedenza per quelli soppressivi, poi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi;
 - e) proposta principale.
2. È facoltà del Sindaco dichiarare l'inammissibilità di ogni tipo di emendamento che, per effetto di precedente votazione, non abbiano più significato.

Art. 36

(Votazioni e validità delle deliberazioni)

1. Ogni proposta di deliberazione richiede una votazione.
2. Le votazioni sono sempre palesi, tranne che nell'ipotesi disciplinata dall'art. 40 del presente regolamento.
3. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei Consiglieri votanti, salvo i casi in cui la legge o lo statuto prevedano maggioranze speciali.
4. Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno dei Consiglieri che prendono parte alla votazione, esclusi coloro che dichiarino di astenersi dalla votazione.
5. Qualora il Sindaco ritenga che la votazione sia dubbia nel suo risultato, la fa ripetere con la partecipazione dei soli Consiglieri presenti al momento della prima votazione.

Art. 37
(Obbligo di astensione)

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tali casi devono allontanarsi dall'aula prima della trattazione dell'argomento.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica ai sensi di legge anche nei confronti del Segretario comunale. In tal caso le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte da uno dei Consiglieri presenti designato dal Sindaco.

Art. 38
(Votazioni per parti)

1. Qualora si debba procedere alla votazione di oggetti complessi o articolati, il Consiglio può decidere, a maggioranza dei presenti, di procedere alla votazione per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo.
2. La proposta di procedere alla votazione per parti, singoli articoli o per punti, può essere fatta dal Sindaco, da tre Consiglieri o da un capogruppo. La proposta si intende accettata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 39
(Votazioni palesi)

1. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
2. Quando non sia diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto, le votazioni avvengono per alzata di mano.
3. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che, pur essendo presenti al momento della votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

Art. 40
(Votazioni segrete)

1. Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto tranne quando si tratti di scelte prive di discrezionalità.
2. Le votazioni segrete sono eseguite per schede.
3. Nelle votazioni segrete le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti richiesti ai fini della validità delle deliberazioni.
4. Qualora la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni od esterni al Comune risultano eletti coloro i quali abbiano ottenuto il maggior numero dei voti sino a ricoprire i posti previsti.
5. Le candidature sono proposte dai capigruppo.
6. Allorché si debba procedere alla nomina di componenti di organi interni od esterni al Comune per i quali vi sia riserva di posti alla minoranza, la votazione viene effettuata con voto limitato ad uno.

Art. 41
(Proclamazione del risultato delle votazioni)

1. terminate le votazioni, il Sindaco con l'assistenza, ove prevista, degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito, indicando il numero dei presenti, dei voti favorevoli, di quelli contrari, e degli astenuti. Annuncia, se del caso, i nomi delle persone elette.

Art. 42
(Partecipazione alle sedute del Segretario comunale)

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza in materia giuridico-amministrativa e ne cura la verbalizzazione anche a mezzo di altro dipendente del Comune e/o con l'ausilio di strumenti di registrazione. In tale sede, il Segretario può esporre chiarimenti e precisazioni su richiesta del Sindaco e dei Consiglieri, oltre che di sua iniziativa, sugli aspetti di legittimità delle questioni oggetto di discussione.
2. In caso di sua assenza obbligatoria in corso di seduta, le funzioni di segretario sono svolte da un Consigliere all'uopo nominato dal Sindaco.

Art. 43
(Verbalizzazione delle sedute)

1. Di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno delle sedute consiliari è redatto apposito processo

verbale steso in forma sintetica.

2. L'illustrazione dell'argomento e gli interventi dell'intera seduta, comprese le dichiarazioni di voto, vengono registrati su supporto informatico. In ciascun verbale di deliberazione gli interventi vengono richiamati per relationem, con riferimento al supporto informatico ove gli stessi risultano registrati.

3. Il personale dell'ente effettua e pubblica le registrazioni del consiglio: il titolare del trattamento è l'Ente, che nomina i dipendenti incaricati del trattamento

Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente per le registrazioni audio del Consiglio Comunale e per la relativa diffusione.

Lo stesso ha il compito di:

a) ordinare la sospensione o la cancellazione delle registrazioni audio o parti di esse in caso di disordini in aula ovvero in casi in cui la ripresa possa mettere a rischio diritti e libertà costituzionali dei presenti;

b) sospendere e/o impedire la registrazione qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta e negli ulteriori casi previsti dal presente regolamento;

c) ordinare la sospensione preventiva delle registrazioni audio nel caso in cui si possa ragionevolmente prevedere che – dall'argomento all'Ordine del giorno o in discussione - si potrebbero trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili.

d) ordinare la sospensione o la cancellazione delle registrazioni audio nel caso in cui – nel corso della discussione di un argomento che non ricade nei casi della lettera c) - si siano trattati o si stiano per trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili.

d) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;

Le registrazioni audio e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

Il Presidente, prima dell'appello, avverte il pubblico e i Consiglieri delle registrazioni audio e della relativa modalità di diffusione.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala dell'adunanza esiste la possibilità di registrazioni audio e della diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di dare informazione ai presenti anche attraverso affissioni di specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala che contengano tutte le informazioni previste dalla legge.

Fermo restando il divieto di diffusione di dati sensibili e giudiziari è consentita la registrazione e la diffusione di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di informazione, con scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

La registrazione della seduta costituisce, ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, documento amministrativo.

4. Nel caso di mancato funzionamento dell'impianto di registrazione, il presidente, previa intesa con i capigruppo consiliari, potrà far proseguire la seduta, incaricando il segretario comunale della verbalizzazione della discussione. In tal caso, il consigliere che faccia espressa richiesta di riportare integralmente a verbale il proprio intervento dovrà consegnare al segretario comunale il relativo testo scritto, firmato dal consigliere medesimo, prima della sua lettura al Consiglio. Nel medesimo caso, ove i consiglieri intendano che siano riportate a verbale le loro dichiarazioni rese durante la discussione degli argomenti, le stesse, chiare e concise, devono essere dettate al segretario comunale.

5. I verbali della seduta consiliare sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, di

norma, nella prima seduta utile successiva alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio on line del Comune.

6. Copia dei verbali è depositata a disposizione dei consiglieri prima della seduta nella quale saranno sottoposti ad approvazione.

7. Nel caso in cui la verbalizzazione sia stata effettuata dal segretario comunale a norma del precedente comma 4, le proposte di rettifica o di integrazione sono presentate per iscritto al segretario comunale almeno ventiquattro ore prima della seduta di approvazione dei verbali e devono contenere l'esatto riferimento alla parte di verbale contestata. In ogni caso i consiglieri non possono richiedere la modifica o integrazione di interventi che non siano i propri.

8. Nel formulare le proposte di rettifica a norma dei commi precedenti, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, il presidente pone in votazione la proposta di rettifica. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di due minuti.

9. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni, autenticate dal segretario comunale, portano l'indicazione della data della seduta nella quale le rettifiche sono state approvate

10. I verbali dell'ultima seduta consiliare prima delle consultazioni elettorali non sono soggetti all'approvazione da parte del Consiglio comunale neoeletto

TITOLO V

(COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI)

Art. 44

(Comunicazioni del Sindaco)

1. Il Sindaco, al termine di ogni seduta consiliare, può dare comunicazioni su fatti ritenuti di pubblico interesse.

2. Le comunicazioni del Sindaco non possono formare oggetto di discussione e non devono essere verbalizzate, salva diversa richiesta dei singoli Consiglieri.

Art. 45

(Interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta tendente ad appurare la veridicità di una determinata circostanza o la conoscenza di un determinato fatto da parte del Sindaco o della Giunta e se essi intendano adottare al riguardo, o abbiano già adottato, provvedimenti specifici.

3. L'interpellanza consiste in una richiesta scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti del loro operato su una determinata questione.

4. La mozione consiste in una proposta scritta presentata da ciascun Consigliere e tendente a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco e della Giunta, da sottoporre a votazione del Consiglio.

5. Il Sindaco o l'assessore delegato rispondono per iscritto all'interrogazione entro trenta giorni dal ricevimento; in alternativa alla risposta scritta, qualora ciò sia stato richiesto espressamente dal consigliere interrogante, il Sindaco provvede a fare inserire l'interrogazione nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale. La risposta può essere rinviata alla seduta consiliare successiva per motivi istruttori. Nel caso in cui il consigliere interrogante non abbia indicato la modalità della risposta, è da intendersi che l'interrogazione sia a risposta scritta.

6. La risposta in Consiglio viene data secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il presentatore o il primo firmatario tra più presentatori dà lettura o illustra brevemente l'interrogazione, per non più di cinque minuti, e ad essa rispondono il Sindaco o l'assessore competente. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di dieci minuti.

7. La replica spetta al solo interrogante, o al primo firmatario fra più interroganti ovvero al

consigliere dagli stessi incaricato, che può solo esprimere soddisfazione o meno per la risposta, indicandone i motivi. L'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti, anche nel caso di più interroganti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'assessore competente di non più di tre minuti.

8. Nessun consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante.

9. Lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.

10. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, il presidente fa concludere la discussione di quella che è in quel momento in trattazione e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.

11. In caso di interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate in modo offensivo o contrario a norme di legge, o con possibile pregiudizio per l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità, il Sindaco è tenuto a comunicare al Consiglio le ragioni del loro mancato inserimento all'ordine del giorno.

12. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non danno luogo a convocazione straordinaria del Consiglio, salvo che si tratti di mozione di sfiducia.

TITOLO VI (Giunta Comunale)

Art. 46 (Convocazione)

1. La Giunta Comunale viene convocata su iniziativa del Sindaco, almeno tre giorni prima, anche telefonicamente.

2. La Giunta Comunale può svolgere le proprie sedute avvalendosi della videoconferenza o della teleconferenza/audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione o votare simultaneamente gli argomenti all'ordine del giorno.

Le adunanze alla quale intervengono componenti della stessa in videoconferenza o teleconferenza/audioconferenza, si intendono svolte nella sede municipale.

3. Gli atti proposti alla Giunta devono essere depositati in segreteria, muniti dei prescritti pareri obbligatori, almeno un giorno prima.

4. In casi di urgenza la Giunta può essere convocata anche due ore prima, indicando l'oggetto da trattare.

Art. 47 (Sedute)

1. Le sedute della Giunta sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti..

2. Esse non sono pubbliche e sono presiedute dal Sindaco o dall'assessore che legalmente le sostituisce ai sensi dello statuto.

3. Su richiesta del Sindaco, di un Assessore e del Segretario Comunale possono partecipare alle sedute i Consiglieri Comunali, i responsabili di servizio ed il revisore delle attività economico – finanziaria .

Art. 48 (Partecipazione del Segretario Comunale)

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza in materia giuridico-amministrativa e ne cura la verbalizzazione anche a mezzo di altro dipendente del Comune e/o con l'ausilio di strumenti di registrazione..

2. I verbali della Giunta sono sottoscritti dal presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 49 (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni di Giunta sono adottate a scrutinio palese.

2. Gli assessori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità

previsti dalla legge.

3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Gli astenuti si computano ai fini della legalità della seduta, ma non si computano per determinare la maggioranza dei voti.

4. Le motivazioni di voto contrario o dell'astensione devono essere espresse da ciascun assessore e vanno riportate a verbale.

TITOLO VII

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

Art. 50

(Prima elezione delle Commissioni permanenti)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini della nomina delle commissioni permanenti di cui al precedente art. 6, i termini per la designazione dei componenti da parte dei capigruppo consiliari decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 51

(Casi non disciplinati – Abrogazione)

1. Compete allo stesso Consiglio di risolvere di volta in volta tutte le questioni non disciplinate dal presente regolamento che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle sedute.

2. È abrogata ogni altra precedente disposizione incompatibile con il presente regolamento.